


Comune di Nerviano (Area Città Metropolitana di Milano)

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E MESSA A NORMA
PLESSI SCOLASTICI E ANNESSE PALESTRE

CIG: 7972756E5F

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Ambrogio Cozzi



PALESTRA SANT'ILARIO - RELAZIONE TECNICA ANTINCENDIO

NRV_DE_PI_005b

Progetto Definitivo-Esecutivo

dicembre 2020

PROGETTAZIONE:

per SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO:



ARCH. DANIELE RANGONE

ARCH. ELENA RIONDA





PREMESSA

La presente relazione tecnica fa parte del progetto di sicurezza antincendio dell'attività "palestra" svolta in edificio esistente, unicamente adibito a tale attività, sito in via Di Vittorio nel comune di Nerviano.

Ai sensi del DPR 151/11 tale attività è compresa nell'attività n.65.

All'interno dell'impianto sportivo non sono previsti spazi riservati al pubblico; l'attività è ricompresa nella categoria B (>200m²).

N.	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
		A	B	C
65	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m². Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.		<i>fino a 200 persone</i>	<i>oltre 200 persone</i>

La palestra è suddivisa in due spazi per l'attività sportiva con ingressi separati e messi in comunicazione da un cavedio interno.

Uno dei due spazi adibiti ad attività sportiva è dotato di tribune per spettatori, anch'esse dotate di due ingressi separati ed esclusivi.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente progetto viene redatto in conformità alle previsioni del D.M. 18 marzo 1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal D.M. 6 giugno 2005 (GU Serie Generale n.85 del 11/4/1996 -S.O. n.61- e n.150 del 30/6/2005).

ART.1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Trattasi di impianto sportivo esistente ove non è prevista la presenza di spettatori, pertanto si applicano le disposizioni di cui al successivo art.20.

ART.2 - DEFINIZIONI

Per le definizioni dei termini utilizzati nella presente relazione, si fa riferimento a quanto contenuto nell'art.2 del DM 18 marzo 1996.



ART.20 – COMPLESSI E IMPIANTI CON CAPIENZA NON SUPERIORE A 100 PERSONE O PRIVI DI SPETTATORI

Non sono presenti spazi riservati agli spettatori.

L'impianto al chiuso è ubicato in edificio indipendente, adibito esclusivamente a tale scopo.

L'impianto è provvisto di due uscite contrapposte di larghezza non inferiore a due moduli (1,20 m).

La lunghezza massima delle vie di uscita non è superiore a 40 m.

Le strutture, le finiture e gli arredi sono conformi alle disposizioni contenute nell'**art.15**, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente di prevenzione incendi per le specifiche attività.

I depositi, ove esistenti, devono avere caratteristiche conformi alle disposizioni dell'**art.16**.

Gli impianti elettrici sono realizzati in conformità alla legge 10 marzo 1968, n°186, (G.U. n.77 del 23 marzo 1968) la rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con la procedura di cui alla legge 5 marzo 1990, n°46, e successivi regolamenti di applicazione.

È installato un impianto di illuminazione di sicurezza che assicura un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita.

L'impianto è dotato di un adeguato numero di estintori portatili; gli estintori portatili hanno capacità estinguente non inferiore a 13 A - 89 B; a protezione di aree ed impianti a rischio specifico sono previsti estintori di tipo idoneo.

È installata apposita segnaletica di sicurezza conforme alla vigente normativa e alle prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992 (DLgs 81/08) che consente la individuazione delle vie di uscita, del posto di pronto soccorso e dei mezzi antincendio; appositi cartelli indicano le prime misure di pronto soccorso.

Per lo spazio e la zona di attività sportiva si applicano le disposizioni contenute nell'**art.6** e nell'ultimo comma dell'**art.8**.

ART.15 – STRUTTURE, FINITURE ED ARREDI

I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali dei locali di cui al presente decreto, vanno valutati secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite nella circolare del Ministero dell'Interno n°91 del 14 settembre 1961 (DM 16 febbraio 2007 e DM 9 marzo 2007) prescindendo dal tipo di materiale costituente l'elemento strutturale stesso (ad esempio calcestruzzo, laterizi, acciaio, legno massiccio, legno lamellare, elementi compositi).

Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare per i vari tipi dei suddetti materiali, nonché la classificazione dei locali stessi secondo il carico d'incendio, vanno determinati con le tabelle e con le modalità specificate nella circolare n°91 sopracitata e nel Decreto del Ministro dell'Interno 6 marzo 1986 "Calcolo del carico di incendio per locali aventi strutture portanti in legno".



Le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali impiegati sono le seguenti:

- a) negli atri, nei corridoi di disimpegno, nelle scale, nelle rampe e nei passaggi in genere, è consentito l'impiego di materiali di classe 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimenti + pareti + soffitti + proiezione orizzontale delle scale). Per la restante parte deve essere impiegato materiale di classe 0 (non combustibile);
- b) in tutti gli altri ambienti è consentito che i materiali di rivestimento dei pavimenti siano di classe 2 e che i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce e gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1;
- c) ferme restando le limitazioni previste alla precedente lettera a) è consentita l'installazione di controsoffitti nonché di materiali di rivestimento posti non in aderenza agli elementi costruttivi, purché abbiano classe di reazione al fuoco non superiore a 1 e siano omologati tenendo conto delle effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di innesco.

In ogni caso le poltrone e gli altri mobili imbottiti debbono essere di classe di reazione al fuoco 1 IM, mentre i sedili non imbottiti e non rivestiti, costituiti da materiali rigidi combustibili, devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 2.

I materiali di cui ai precedenti capoversi debbono essere omologati ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno 26 giugno 1984 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n°234 del 25 agosto 1984) (DM 10 marzo 2005 per i prodotti da costruzione).

Le pavimentazioni delle zone dove si praticano le "attività sportive", all'interno degli impianti sportivi, sono da considerare attrezzature sportive e quindi non necessitano di classificazione ai fini della reazione al fuoco; non è consentita la posa in opera di cavi elettrici o canalizzazioni che possono provocare l'insorgere o il propagarsi di incendi all'interno di eventuali intercapedini realizzate al di sotto di tali pavimentazioni.

E' consentito l'impiego del legno per i serramenti esterni ed interni.

ART.16 – DEPOSITI

È presente un locale, di superficie non superiore a 25 m², destinato a deposito di materiale combustibile (attrezzature sportive), ubicato a piano terra; le strutture di separazione e le porte possiedono caratteristiche almeno REI 60 e sono munite di dispositivo di autochiusura. Il carico di incendio è limitato a 30 Kg/m². La ventilazione naturale non è inferiore ad 1/40 della superficie in pianta.

In prossimità delle porte di accesso al locale è installato un estintore di capacità estinguente non inferiore a 21 A.

E' consentito detenere all'interno del volume dell'edificio in armadi metallici, dotati di bacino di contenimento, prodotti liquidi infiammabili strettamente necessari per le esigenze igienico-sanitarie.

ART.6 – SPAZI RISERVATI AGLI SPETTATORI E ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA

SPAZI RISERVATI AGLI SPETTATORI



Non sono presenti spettatori.

SPAZI DI ATTIVITA' SPORTIVA

La capienza dello spazio di attività sportiva (palestra) è pari al numero di praticanti e di addetti previsti in funzione dei corsi e delle attività della Palestra. Nello specifico la capienza massima dichiarata dal titolare dell'attività non sarà superiore alle 30 persone (allievi + istruttori).

ART.8 – SISTEMA DI VIE DI USCITA

ZONA DI ATTIVITA' SPORTIVA

Sono presenti due uscite contrapposti di larghezza non inferiore ai due moduli; a lunghezza massima delle vie di uscita non è superiore a 40 m.